

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 21 BIS (nuovo)

Articolo 66, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1653/2004)

21bis. All'articolo 66, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, concede il discarico al direttore in relazione all'esecuzione del bilancio di funzionamento dell'esercizio N entro il 29 aprile dell'anno N+2. Il direttore informa il comitato di direzione in merito alle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione sul discarico.»

Regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio *

P6_TA(2008)0112

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sul progetto di regolamento (CE, Euratom) della Commissione recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (SEC(2007)1013 — C6-0417/2007 — 2007/0151(CNS))

(2009/C 247 E/15)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento della Commissione (SEC(2007)1013),
 - consultato dalla Commissione con lettera del 20 luglio 2007 (C6-0417/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i bilanci e il parere della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0069/2008);
1. approva il progetto di regolamento della Commissione quale emendato;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza il suo progetto di regolamento;
 3. chiede alla Commissione di consultarlo nuovamente qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)

(3bis) *In considerazione della diversa scadenza prevista per la decisione di discarico del Parlamento europeo in relazione al bilancio generale, che è il 15 maggio dell'anno N+2, e per la sua decisione di discarico in relazione alle agenzie, che è il 30 aprile dell'anno N+2, tutti i soggetti coinvolti dovrebbero cercare di evitare difficoltà pratiche e perseguire in futuro un'armonizzazione delle basi giuridiche.*

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO -1 (nuovo)

Articolo 2, punto 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(-1) *All'articolo 2, il punto 1 è sostituito dal seguente:*

«1. “organismo comunitario”: qualsiasi organismo di cui all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario generale.»

«Gli organismi comunitari che ricevono effettivamente contributi a carico del bilancio, conformemente all'articolo 185, paragrafo 1, del regolamento finanziario generale, sono tutti gli organismi comunitari che ricevono sovvenzioni dirette a carico del bilancio e tutti gli altri organismi comunitari che ricevono contributi a carico del bilancio;»

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA C BIS (nuova)

Articolo 10, paragrafo 7 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(cbis) *Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre a titolo delle entrate con destinazione specifica di cui all'articolo 19 sono oggetto di un riporto di diritto.»

«Gli stanziamenti disponibili corrispondenti alle entrate con destinazione specifica, riportate devono essere utilizzati in via prioritaria. Entro il 1 giugno dell'esercizio successivo, l'organismo comunitario informa la Commissione in merito alle entrate con destinazione specifica riportate. La Commissione invia all'autorità di bilancio una relazione sintetica sull'utilizzo delle entrate con destinazione specifica di tutti gli organismi comunitari entro il 15 luglio dell'esercizio successivo.»

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 7

Articolo 23, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

4. Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati.

4. Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione degli storni effettuati. **Egli informa l'autorità di bilancio di tutti gli storni effettuati conformemente al paragrafo 2.**

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA A)

Articolo 26, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

2. Una sintesi del bilancio e dei bilanci rettificativi, definitivamente adottati, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione.

2. Una sintesi del bilancio e dei bilanci rettificativi, definitivamente adottati, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro tre mesi dalla loro adozione. **Tale sintesi riporta le entrate e le spese, le variazioni rispetto all'esercizio precedente, le cinque principali linee di bilancio relative alle spese per il bilancio amministrativo e operativo, le cinque principali linee di entrata, la tabella dell'organico con il personale permanente e temporaneo, nonché un quadro del numero di personale a contratto e di esperti nazionali e le variazioni rispetto all'esercizio precedente.**

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA B)

Articolo 26, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

3. Il bilancio e i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, sono trasmessi per informazione all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell'organismo comunitario in questione entro due mesi dalla loro adozione.

3. Il bilancio e i bilanci rettificativi, definitivamente adottati, **unitamente alla tabella dell'organico (con il personale permanente e temporaneo) e a un quadro del numero di personale a contratto e di esperti nazionali**, sono trasmessi per informazione all'autorità di bilancio, alla Corte dei conti e alla Commissione e sono pubblicati sul sito web dell'organismo comunitario in questione entro due mesi dalla loro adozione.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA B)

Articolo 26, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

4. L'organismo comunitario fornisce informazioni, **secondo adeguate modalità**, sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

4. L'organismo comunitario fornisce informazioni **sul suo sito internet**, sui beneficiari di fondi provenienti dal suo bilancio. **Le informazioni pubblicate devono essere facilmente reperibili per i terzi interessati, comprensibili e complete (pubblicazione integrale)**. Tali informazioni sono fornite nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza, in particolare della protezione dei dati personali stabilita dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati. **Se non viene effettuata una pubblicazione integrale, le informazioni relative ai beneficiari vengono comunicate alla commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo secondo modalità adeguate. Le informazioni sui fondi di bilancio ricevuti sono pubblicate in forma anonima, specificando il motivo della riservatezza e l'unità competente per decidere in merito al carattere riservato delle informazioni, in conformità delle prime due frasi del presente paragrafo.**

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 9 BIS (nuovo)

Articolo 27, paragrafo 3, lettera b bis) (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(9bis) All'articolo 27, paragrafo 3, è inserita la seguente lettera b bis):

«bbis) una documentazione dettagliata sulle entrate con destinazione specifica, in particolare una stima del risultato di gestione dell'esercizio N-1, al fine di completare le informazioni già disponibili sul risultato dell'esercizio N-2;»

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 9 TER (nuovo)

Articolo 27, paragrafo 3, lettera d bis) (nuova) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(9bis) All'articolo 27, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d bis):

dbis) una stima del saldo del risultato di esercizio ai sensi dell'articolo 81 per l'esercizio N-1.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 9 QUATER (nuovo)

Articolo 27, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(9quater) All'articolo 27 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

3bis. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'organismo comunitario trasmette anche alla Commissione e all'autorità di bilancio:

- a) il suo progetto di programma di lavoro;
- b) il suo piano pluriennale di politica del personale attualizzato, stabilito conformemente agli orientamenti fissati dalla Commissione;
- c) informazioni sul numero di funzionari, agenti temporanei, agenti contrattuali ed esperti nazionali per gli esercizi N-1 ed N nonché uno stato di previsione per l'esercizio N+1,
- d) informazioni sui contributi in natura accordati dallo Stato membro di accoglienza all'organismo comunitario.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 9 QUINQUIES (nuovo)

Articolo 27, paragrafo 5 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(9quater) All'articolo 27, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'organismo comunitario, nonché ogni eventuale modifica ad esso, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1. La tabella dell'organico adottata è pubblicata in un allegato della sezione III — Commissione — del bilancio generale dell'Unione europea, unitamente a una stima del numero di agenti contrattuali programmato e provvisoriamente iscritto in bilancio finanziario per l'esercizio in questione.

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 9 SEXIES (nuovo)

Articolo 31, punto 1, lettera b) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(9quinqüies) All'articolo 31, punto 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- b) le entrate previste dell'esercizio precedente e le entrate dell'esercizio N-2, incluse le entrate con destinazione specifica;**

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 40, paragrafo 1, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

1. L'ordinatore rende conto al consiglio d'amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un'immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.

1. L'ordinatore rende conto al consiglio d'amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione, che confermi **in una dichiarazione di affidabilità** che le informazioni figuranti in tale relazione forniscono un'immagine fedele, salvo se diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 15 BIS (nuovo)

Articolo 40, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(15bis) All'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- 2. Ogni anno, al più tardi il 15 giugno, il consiglio di amministrazione trasmette all'autorità di bilancio e alla Corte dei conti un'analisi e una valutazione della relazione annuale dell'ordinatore relativa all'esercizio precedente, inclusa la sua dichiarazione di affidabilità. Tale analisi e valutazione sono incluse nella relazione annuale dell'organismo comunitario, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo.**

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 16

Articolo 43, paragrafo 2 bis, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

2 bis. Prima della loro adozione da parte del **direttore**, il contabile approva i conti, attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'organismo comunitario.

2bis. Prima della loro adozione da parte del **consiglio di amministrazione**, il contabile approva i conti, attestando in tal modo con ragionevole certezza che i conti forniscono un'immagine fedele della situazione finanziaria dell'organismo comunitario.

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 47, paragrafo 4 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

4. L'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale può esercitare nei confronti dell'organismo comunitario le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione, **a meno che il consiglio di amministrazione decida di istituire un'istanza indipendente a livello funzionale o di partecipare ad un'istanza comune istituita da diversi organismi comunitari.**

Sulla base del parere di quest'istanza, il direttore decide l'avvio di una procedura disciplinare o pecuniaria. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore, l'istanza lo trasmette al consiglio di amministrazione e al revisore interno della Commissione.

4. L'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie istituita dalla Commissione conformemente all'articolo 66, paragrafo 4, del regolamento finanziario generale può esercitare nei confronti dell'organismo comunitario le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

Per le questioni concernenti le agenzie, l'istanza prevede un seggio per un rappresentante delle agenzie.

Sulla base del parere di quest'istanza, il direttore decide l'avvio di una procedura disciplinare o pecuniaria. Se l'istanza ha individuato problemi sistemici, presenta all'ordinatore e al revisore interno della Commissione una relazione accompagnata da raccomandazioni. Se tale parere chiama in causa il direttore, l'istanza lo trasmette al consiglio di amministrazione e al revisore interno della Commissione.

Le indicazioni del direttore in merito a tali casi e la motivazione delle sue decisioni successive sono inserite nella relazione annuale d'attività del direttore.

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 22

Articolo 58 bis, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

Il contabile compila l'elenco degli importi da recuperare, raggruppando i crediti comunitari in funzione della data di emissione dell'ordine di recupero. L'elenco va allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'organismo comunitario.

Il contabile compila l'elenco degli importi da recuperare, raggruppando i crediti comunitari in funzione della data di emissione dell'ordine di recupero. L'elenco va allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'organismo comunitario. **In esso figurano anche gli ordini di recupero oggetto di una rinuncia totale o parziale.**

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 23

Articolo 59, lettera b) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

b) se le tasse e i canoni sono determinate interamente dalla legislazione o dalle decisioni del consiglio di amministrazione, l'ordinatore può astenersi dall'emettere ordini di recupero e compilare direttamente note di addebito, dopo avere accertato il credito. In questo caso vengono registrate tutte le informazioni relative al credito dell'organismo comunitario.

b) se le tasse e i canoni sono determinate interamente dalla legislazione o dalle decisioni del consiglio di amministrazione, l'ordinatore può astenersi dall'emettere ordini di recupero e compilare direttamente note di addebito, dopo avere accertato il credito. In questo caso vengono registrate tutte le informazioni relative al credito dell'organismo comunitario. **Il contabile compila l'elenco delle note di addebito. Tale elenco è allegato alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'organismo comunitario. In esso figurano anche le note di addebito oggetto di una rinuncia totale o parziale.**

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 25 BIS (nuovo)

Articolo 69 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(25bis) L'articolo 69 è sostituito dal seguente:**Articolo 69**

Le operazioni di liquidazione, emissione degli ordini di pagamento, nonché di pagamento delle spese devono essere eseguite entro i termini e ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione. Nel caso di sistemi di pagamento informatizzati, il contabile deve convalidare la loro sicurezza e affidabilità.

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 28

Articolo 74 bis (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti. Tali esperti sono remunerati in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'organismo comunitario, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. L'organismo comunitario può avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione o da altri organismi comunitari.

L'articolo 265 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 si applica, mutatis mutandis, per la selezione di esperti. Tali esperti sono remunerati in base a un importo fisso, perché coadiuvino l'organismo comunitario, in particolare valutando proposte e domande di sovvenzione od offerte per gare d'appalto, e perché prestino assistenza tecnica nel seguito da dare ai progetti e nella loro valutazione finale. L'organismo comunitario può avvalersi anche degli elenchi di esperti compilati dalla Commissione o da altri organismi comunitari. ***Un elenco con i nomi degli esperti che hanno collaborato con l'organismo comunitario durante l'esercizio finanziario in questione e la remunerazione da essi percepita è allegato alla relazione dell'organismo comunitario sulla gestione finanziaria e di bilancio destinata all'autorità di bilancio, tenendo debitamente conto della protezione dei dati personali.***

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 82, comma 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

Il contabile comunica, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, i propri conti provvisori accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, di cui all'articolo 76 del presente regolamento, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti affinché il contabile della Commissione possa procedere al consolidamento contabile, previsto all'articolo 128 del regolamento finanziario generale.

Il contabile comunica, entro il 1° marzo che segue l'esercizio chiuso, i propri conti provvisori accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, di cui all'articolo 76 del presente regolamento, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti affinché il contabile della Commissione possa procedere al consolidamento contabile, previsto all'articolo 128 del regolamento finanziario generale. ***Il contabile della Commissione trasmette all'autorità di bilancio una relazione sul consolidamento dei conti di tutte le agenzie.***

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 82, comma 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

Il contabile trasmette, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio *anche al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Il contabile trasmette *anche al Parlamento europeo e al Consiglio*, entro il 31 marzo che segue l'esercizio chiuso, la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio, **unitamente alla sua dichiarazione di affidabilità.**

Emendamento 25

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 83, paragrafo 2 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

2. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'organismo comunitario, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'organismo, conformemente all'articolo 43, sotto la sua responsabilità **e li trasmette al** consiglio di amministrazione, **che formula un parere su tali conti.**

2. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'organismo comunitario, il direttore stabilisce i conti definitivi dell'organismo, conformemente all'articolo 43, sotto la sua responsabilità. **I conti definitivi sono approvati dal** Consiglio di amministrazione.

Emendamento 26

ARTICOLO 1, PUNTO 30

Articolo 83, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

3. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, **accompagnati dal parere del** consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Entro il 1° luglio che segue l'esercizio chiuso, il direttore trasmette i conti definitivi, **approvati** dal consiglio di amministrazione, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 27

ARTICOLO 1, PUNTO 30 BIS (nuovo)

Articolo 94, paragrafo 1 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(30bis) All'articolo 94, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. **Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà discarico al direttore, entro il 30 aprile dell'anno N+2, sull'esecuzione del bilancio dell'esercizio N; il direttore informa il consiglio di amministrazione in merito alle osservazioni del Parlamento europeo contenute nella risoluzione che accompagna la decisione di discarico.**

Emendamento 28

ARTICOLO 1, PUNTO 30 TER (nuovo)

Articolo 94, paragrafo 3 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(30ter) All'articolo 94, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. **Qualora il Parlamento europeo rinvii la decisione di scarico, il direttore, in cooperazione con il consiglio di amministrazione, si adopera per prendere al più presto misure che consentano e facilitino la rimozione degli ostacoli che si frappongono alla decisione.**

Giovedì 10 aprile 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 29

ARTICOLO 1, PUNTO 31 BIS (nuovo)

Articolo 98 bis (nuovo) (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(31bis) È inserito il seguente articolo 98 bis:**Articolo 98bis****Due anni prima dello scadere delle prospettive finanziarie o del quadro finanziario pluriennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un parere sul funzionamento delle singole agenzie e sulla loro necessità.**

Emendamento 30

ARTICOLO 1, PUNTO 32

Articolo 99 (regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002)

(32) All'articolo 99 è aggiunta la seguente frase: «Il direttore comunica queste modalità alla Commissione per informazione.»;**(32) L'articolo 99 è sostituito dal seguente:****Articolo 99****Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore e d'intesa con la Commissione, adotta, per quanto necessario, le modalità di esecuzione del regolamento finanziario dell'organismo comunitario.****Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (MaltaePortogallo)**

P6_TA(2008)0114

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 aprile 2008 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (COM(2008)0094 — C6-0085/2008 — 2008/2043(ACI))

(2009/C 247 E/16)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0094 — C6-0085/2008),

— visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 28,⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2008/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 6 del 10.1.2008, pag. 7).